



Premi Sportivi e Premi di risultato

Differenti trattamenti fiscali

Principali differenze

Premi Sportivi

Sono somme versate ai **tesserati, in qualità di atleti e tecnici**, che operano nell'area del dilettantismo, per i **risultati ottenuti** nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni e società sportive dilettantistiche. Quindi possono essere erogati solo ad atleti e a tecnici e non ad altre figure. **Presuppongono il conseguimento di un risultato sportivo aleatorio** e non correlato alla durata o all'intensità della prestazione eseguita ma solo al risultato sportivo. **Non vengono negoziati dalle parti.**

Trattamento fiscale dei Premi sportivi

I premi, dopo la modifica del regime impositivo, vengono ricondotti al trattamento tributario ordinario di cui all'art. 30 del d.p.r. 600/73. Pertanto le somme erogate a tale titolo non concorrono alla formazione del reddito ma sono soggette a una ritenuta a titolo di imposta pari al 20%, a rivalsa facoltativa.

Il limite dei 300 euro

L'art. 18, comma 4, lettera h), del D.lgs. n. 192/2025, ha abrogato infatti il comma 9 dell'art. 45 del D.lgs. 33/2025 (Testo Unico in materia di versamenti e riscossione – TUVR) che a sua volta aveva reso permanente **l'esenzione dei premi sportivi di importo non superiore a 300 euro**

Dichiarazione dei redditi e Premi Sportivi

Le somme percepite a titolo di premio da atleti o tecnici, in relazione ai risultati ottenuti, non costituiscono redditi da lavoro, non sono soggetti a contribuzione, non concorrono alla formazione del reddito, in quanto scontano una ritenuta a titolo di imposta definitiva, ancorché soggetta a rivalsa facoltativa, del 20%. La tassazione è alla fonte, non di acconto perciò non è necessario indicarli nella dichiarazione dei redditi. Questi rilevano invece ai fini del calcolo dell'ISEE.

I c.d. Premi sportivi di risultato

Sono somme pattuite nell'ambito di un contratto di lavoro sportivo con un atleta o con un tecnico come “premio di risultato” per il raggiungimento di determinati obiettivi sportivi sono legittime ma si qualificano come compenso variabile, soggetto al trattamento dei compensi da lavoro sportivo;

Fisco e Premi di Risultato

Tali somme, pertanto, si cumulano con altri compensi al fine della determinazione delle franchigie fiscali di 15.000 euro annui e previdenziali di 5.000 euro annui previste rispettivamente dall'art.36 co. 6 e dall'art. 35 per il lavoro sportivo autonomo. Ciò in quanto costituiscono parti variabili della retribuzione fissata nel contratto quindi assoggettate ad imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione stessa in funzione della modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (lavoro subordinato, autonomo, o co.co.co).

Grazie per l'attenzione